

ELENCO FATTISPECIE PER LA MENZIONE DI CONTRIBUENTE SOLIDALE

Riferimento normativo	Tipologia versamento	Soggetto obbligato al versamento	Scadenza "ordinaria"	Periodo sospensione	Ente impositore
<p>Art. 61, comma 1, lett. a) e comma 2, d.l. 18/2020</p>	<p>Versamento dei sostituti di imposta delle ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.</p>	<p>a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;</p> <p>b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;</p> <p>c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e biliardi;</p> <p>d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;</p> <p>e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;</p> <p>f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;</p> <p>g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti</p>	<p>16 marzo 2020</p> <p>16 aprile 2020</p>	<p>2 marzo 2020 – 30 aprile 2020</p>	<p>AE</p>

		<p>botanici, giardini zoologici e riserve naturali;</p> <p>h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;</p> <p>i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;</p> <p>l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;</p> <p>m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;</p> <p>n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;</p> <p>o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;</p> <p>p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;</p> <p>q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;</p> <p>r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;</p> <p>t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.</p>			
Art. 61, comma 5, d.l. 18/2020	Versamento dei sostituti di imposta delle ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.	Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.	16 marzo 2020 16 aprile 2020 16 maggio 2020 16 giugno 2020	2 marzo 2020 - 30 giugno 2020	AE
Art. 61, comma 1, lett. c) e comma 2, d.l. 18/2020	I.V.A. in scadenza nel mese di marzo 2020: -liquidazione e versamento Iva mese precedente;	<p>a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;</p> <p>b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società</p>	- 16 marzo 2020		

	<p>-versamento saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale 2019;</p> <p>-liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente.</p>	<p>sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;</p> <p>c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e biliardi;</p> <p>d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;</p> <p>e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;</p> <p>f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;</p> <p>g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;</p> <p>h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;</p> <p>i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;</p>	<p>IVA a saldo e mensile</p> <p>- 31 marzo 2020</p> <p>Acquisti intracomunitari</p>	<p>Marzo 2020</p>	<p>AE</p>
--	--	---	---	-------------------	-----------

		<p>l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;</p> <p>m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;</p> <p>n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;</p> <p>o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;</p> <p>p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;</p> <p>q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;</p> <p>r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;</p> <p>s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;</p> <p>t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province</p>			
--	--	---	--	--	--

		autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.			
Art. 62, comma 2, lett. a), d.l. 18/2020	Versamento dei sostituti di imposta delle ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, di cui agli articoli 23 e 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale. (per i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020)	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.	16 marzo 2020	8 marzo 2020 - 31 marzo 2020	AE


<p>Art. 62, comma 2, lett. b), d.l. 18/2020</p>	<p>I.V.A. in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> -liquidazione e versamento Iva mese precedente; -versamento saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale 2019; -liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente. 	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.</p>	<p>Marzo 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 marzo 2020 IVA a saldo e mensile - 31 marzo 2020 Acquisti intracomunitari 	<p>8 marzo 2020 - 31 marzo 2020</p>	<p>AE</p>
<p>Art. 62, comma 3, d.l. 18/2020</p>	<p>I.V.A. in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidazione e versamento Iva mese precedente; - versamento saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale 2019; - liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente. 	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.</p>	<p>16 marzo 2020 IVA a saldo e mensile</p> <p>31 marzo 2020 Acquisti intracomunitari</p>	<p>8 marzo 2020 - 31 marzo 2020</p>	<p>AE</p>

<p>Art. 62, comma 4, d.l. 18/2020 e art.1 D.M. 24.2.2020</p>	<p>Versamenti diretti relativi a tutti i tributi erariali in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.</p>	<p>Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui al D.M. 24 febbraio 2020.</p>	<p>21 febbraio 2020 – 31 marzo 2020</p>	<p>21 febbraio 2020 – 31 marzo 2020</p>	<p>AE</p>
<p>Art. 18, comma 1 e comma 5 (primo periodo) d.l. n. 23 del 2020</p>	<p><u>Per i mesi di aprile e di maggio 2020, sono sospesi i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:</u> <u>- alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.</u> <u>-IVA</u></p>	<p>-Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato <u>con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro</u> nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, <u>che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento</u> nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. -Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato <u>con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro</u> nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. -Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio</p>	<p>RITENUTE 16 aprile 2020 18 maggio 2020 IVA 16 aprile 2020: -IVA mensile -2° rata saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi. 30 aprile 2020: IVA acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente. 18 maggio 2020: -IVA mensile;</p>	<p>1° aprile 2020 – 31 maggio 2020</p>	

		dello Stato e <u>che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.</u>	-IVA relativa al 1° trimestre; -3° rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale.		
Art. 18, comma 5 (secondo periodo) d.l. n. 23 del 2020	<u>Per i mesi di aprile e di maggio 2020</u> , sono sospesi i termini dei versamenti in autoliquidazione <u>relativi:</u> - alle ritenute alla fonte di cui <u>agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale</u> , che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.	Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.	RITENUTE 16 aprile 2020 18 maggio 2020	1° aprile 2020 – 31 maggio 2020	AE
Art. 18, comma 6 d.l. n. 23 del 2020	<u>Per i mesi di aprile e di maggio 2020</u> , sono sospesi i termini dei versamenti in autoliquidazione <u>relativi all'IVA</u>	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, <u>la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti,</u> che hanno subito rispettivamente una <u>diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento</u> nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di	IVA <i>16 aprile 2020:</i> -IVA mensile -2° rata saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione	1° aprile 2020 – 31 maggio 2020	AE

		<p>aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta</p>	<p>annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi.</p> <p><i>30 aprile 2020:</i> IVA acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente.</p> <p><i>18 maggio 2020:</i> -IVA mensile; -IVA relativa al 1° trimestre; -3° rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale.</p>		
<p>Art. 19 d.l. n. 23 del 2020</p>	<p>I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 <u>non sono assoggettati alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di</u></p>	<p>Per i <u>soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000</u> nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, <u>su richiesta degli stessi</u>, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati</p>	<p>Laddove le ritenute sono operate dal sostituto, <u>in quanto il sostituto non si avvale della sospensione</u></p>	<p>17 marzo 2020 - 31 maggio 2020</p>	<p>AE</p>

	<u>commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta.</u>	alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, <u>a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</u>	<u>nel periodo dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020, le stesse sono effettuate entro le ordinarie scadenze del 16 aprile 2020 18 maggio 2020 16 giugno 2020</u>		
--	---	--	--	--	--



MEF

Ministero
dell'Economia
e delle Finanze